

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2802 del 01/06/2017 |
| Oggetto | RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE POZZO NEL COMUNE DI MINERBIO (BO) DITTA: INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.P.A. USO: IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI PRATICA BO07A0117 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-2901 del 31/05/2017 |
| Struttura adottante | Area Coordinamento Rilascio Concessioni |
| Dirigente adottante | FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI |

Questo giorno uno GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e

tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

PRESO ATTO:

- che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno n. 3761 del 15/04/2013, è stato concesso alla ditta Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. P.I. 03101170797 con sede Legale in Via Nino Bonnet 6/A - Milano (MI), il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica in comune di Minerbio, assentita alla Ditta Edison Stoccaggio S.p.A. con determinazione n. 469 del 23/01/2008, da destinarsi ad uso irrigazione aree verdi aziendali, mediante un pozzo con profondità di 15 m dal p.c. ubicato su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 23, mappale n. 63, con portata massima 0,5 l/s, per un volume complessivo annuo di mc. 2.500, fino alla data del 31/12/2015 ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001, proc. BO07A0117;
- che in data 25/11/2015, protocollo n. PG.2015.0860004 del 03/12/2015, la Ditta

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta e ha versato in data 25/11/2015 l'importo pari ad € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo:

- a) il prelievo avviene mediante un pozzo con profondità 15 m dal piano campagna, equipaggiato con una elettropompa sommersa di 0,5 kW, con portata massima 0,5 l/s;
- b) la quantità d'acqua richiesta è pari 2500 mc/anno;
- c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente ad esclusione della rete acquedottistica.

DATO ATTO:

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che non sono stati acquisiti agli atti i pareri in quanto trattasi di rinnovo di concessione e che nulla è variato rispetto alla concessione precedente.

ACCERTATO:

- che la Ditta Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. ha provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che il richiedente ha versato in data 20/04/2017 l'importo pari a € 161,16 relativo al canone 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

- che la Ditta Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. ha versato in data 12/05/2017 la somma di € 250,00 titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima.

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i., all'uso "irrigazione aree verdi aziendali";
- che il prelievo di acqua ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto, che riprende il disciplinare di cui all'atto n.469 del 23/01/2008.

DETERMINA

1. di assentire alla Ditta Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. P.I. 03101170797 con sede legale in Via Nino Bonnet 6/A - Milano (MI), il rinnovo della concessione con procedura semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Minerbio (BO) destinata ad uso irrigazione aree verdi aziendali, mediante un pozzo

esistente della profondità di metri 15 dal p.c. e ubicato su terreno distinto nel NCT al Fg. 23, mappale 63, per la portata massima di 0,5 l/s e un consumo annuo pari a 2500 mc;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2021 ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.RER. n.787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 469 del 23/01/2008 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad € 161,16 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
6. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
7. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;

- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 9. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
 10. di dare atto inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in originale al richiedente.
 11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, per uso irrigazione aree verdi aziendali richiesta dalla Ditta Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. P.I. 03101170797 con sede legale in Via Nino Bonnet 6/A - Milano (MI)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. L'opera di presa consiste in un pozzo avente un diametro di mm 1000 ed una profondità di m 15 dal piano campagna, equipaggiato con un'elettropompa sommersa della potenza di 0,5 kW, avente una portata massima d'esercizio di 0,5 l/s .
2. L' opera di prelievo è situata nel Comune di Minerbio (BO) in Località Ca Nova, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 23 mappale n. 63 di proprietà della stessa ditta, nel punto avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32 : X= 698.861 – Y = 943.221.
3. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso irrigazione aree verdi aziendali.

ART. 2

QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima, pari a 0,5 l/s e di volume, pari a 2500 mc/anno, stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le

Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

2. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla

sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

5. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, l'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
6. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2021, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dell'Amministrazione concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 6

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2021.
2. In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.